

Atto n. 4

Atto di citazione in appello. Risarcibilità a titolo ereditario del danno biologico in caso di morte sopraggiunta (collegato al parere n. 25)

di Anna Liconti

Traccia

Tizia, con atto di citazione del 20 gennaio 2011 conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di X, Caio e la compagnia assicurativa Alfa al fine di sentir pronunciata nei loro confronti la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico cosiddetto iure hereditario conseguito al decesso del di lei marito Mevio, quantificato, con riferimento a tale ultima voce di danno, in Euro 100.000,00.

A sostegno di tali richieste Tizia riferiva e provava attraverso documenti allegati al proprio fascicolo di parte che Mevio, rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale causato da Caio, decedeva dopo circa 5 ore a causa delle lesioni riportate in occasione del sinistro e che, in conseguenza della morte di Mevio, che produceva un reddito annuo di circa Euro 24.000,00, la stessa, disoccupata, versava in ristrettezze economiche tali da necessitare il costante aiuto della famiglia di origine.

Il Tribunale di X, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 139 depositata il 31 marzo 2015 accoglieva parzialmente la domanda sporta dall'odierna appellante e per l'effetto riconosceva il danno patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza della morte del congiunto, condannando i convenuti al pagamento dello stesso per come quantificato in sentenza ma rigettava la domanda diretta al risarcimento del danno biologico sofferto dalla vittima del sinistro ritenendo che, per come letteralmente si riporta, "conformemente a numerosi precedenti giurisprudenziali, il danno tanatologico non è risarcibile in caso di morte sopraggiunta nell'immediatezza come conseguenza del fatto illecito".

Tizia chiede dunque al suo legale di fiducia conferendo allo stesso incarico per il secondo grado del giudizio. Il candidato rediga atto di appello.

Normativa di riferimento

Art. 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Art. 2054 c.c. - Circolazione di veicoli

«Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo».

Art. 2059 c.c. - Danni non patrimoniali

«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge».

Art. 339 c.p.c. - Appellabilità delle sentenze

«Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia».

Art. 342 c.p.c. - Forma dell'appello

«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis».

Art. 345 c.p.c. - Domande ed eccezioni nuove

«Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non so
cumen
giudizi
giuram

Art. 34

«La co
ti d'ava
L'appel
Il cance
lo d'uff

Art. 34

«Fuori
l'impro
dice co
Il prim
a) l'app
comma
b) l'app

Art. 34

«All'udi
sentite
primo
agli ele
denti c
L'ordin
principi
di cui a
trattazi
Quando
può ess
il termi
decorre
chiara l
Quando
fatto, p
comma
meri 1),
La disp
348-bis
sentenz

Giuri

Cass. (

La patu
conto el
la vittin
sicché,

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».

Art. 347 c.c. - Forme e termini della costituzione in appello

«La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado».

Art. 348-bis c.p.c. - Inammissibilità dell'appello

«Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater».

Art. 348-ter c.p.c. - Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello

«All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado».

Giurisprudenza di riferimento

Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537

La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza

del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.

Cass. Civ., sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056

Va rimessa al primo presidente della Corte di cassazione, affinché valuti l'opportunità dell'assegnazione alle sezioni unite, la questione se il danno da morte immediata sia risarcibile *iure hereditario*.

Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361

Posto che il danno da perdita della vita (diverso dal danno alla salute, come pure dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale, c.d. catastrofe o catastrofico): a) rileva *ex se*, nella sua oggettività di perdita del bene principale dell'uomo, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia; b) costituisce danno non patrimoniale risarcibile; c) viene acquisito dalla vittima immediatamente al momento della lesione mortale e, quindi, anteriormente al decesso; d) ha funzione compensativa, si che il relativo credito è trasmissibile *iure hereditatis*, la sua determinazione compete alla valutazione equitativa del giudice di merito, alla cui prudente discrezionalità va rimessa l'individuazione dei criteri che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, dovendosi escludere sia una soluzione di carattere meramente soggettivo, sia la determinazione di un ammontare uguale per tutti, e occorrendo invece procedere alla personalizzazione, tenuto conto dell'età della vittima, delle sue condizioni di salute, delle speranze di vita futura, dell'attività da lui svolta e delle condizioni personali e familiari.

La liquidazione del danno da perdita della vita deve compiersi in applicazione dell'art. 1226 c.c., essendo rimessa alla discrezionalità del giudice di merito l'individuazione di criteri che consentano di pervenire ad un equo ristoro, evitando, però, sia la adozione di soluzioni di carattere meramente soggettivo, sia la determinazione di un ammontare monetario meramente soggettivo, sia la determinazione di un ammontare uguale per tutti, occorrendo, per contro, un'adeguata personalizzazione in considerazione, in particolare, dell'età, dello stato di salute e delle speranze di vita futura della vittima, nonché dell'attività da essa svolta e delle sue condizioni personali e familiari.

Cass. Civ., sez. III, 24 gennaio 2011, n. 6754

Posto che il diritto alla vita non è suscettibile di essere tutelato quando è violato da terzi che provochino la morte di chi ne è titolare, a favore dello stesso soggetto che lo abbia perso, non può essere accolta la richiesta di risarcimento *iure hereditario* del danno asseritamente patito dalla persona deceduta dopo un breve intervallo dalle lesioni, qualora non sia dimostrata la consapevolezza, in capo alla vittima, dell'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite.

Brevi indicazioni per lo svolgimento dell'atto

La traccia indica espressamente l'atto che il candidato è chiamato a redigere, offrendo uno specifico richiamo della parte della sentenza con cui il Tribunale di Gamma ha riconosciuto e dichiarato il grave inadempimento addebitato all'attore.

In ragione della riforma del mezzo di impugnazione in parola, il candidato dovrà redigere l'atto di appello specificando chiaramente

la parte
postulati
delle pre
fini della

GLOSS

- Ap
in j
dal
dic
114
te j
str
ess
si i
alla
gra
leg

Nell'inter

e difesa

so il suo
giusta pr

Contro la
rapprese
de legale

presso lo

la parte della sentenza che intende appellare, le circostanze e/o i postulati da cui deriva la violazione di legge ed ancora la rilevanza delle predette circostanze e delle richiamate violazioni di legge ai fini della decisione impugnata.

GLOSSARIO

- **Appello:** mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado (purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 e purché il giudice non abbia pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114) è disciplinato agli artt. 339 ss. c.c. A seguito della recente riforma di detto mezzo di gravame, esso ha assunto una struttura complessa ove, a pena di inammissibilità, devono essere espressamente indicate le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Svolgimento dell'atto

CORTE DI APPELLO DI _____

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Nell'interesse di Tizia, nata _____ il _____ (C.F. _____), ed ivi residente alla via _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (C.F. _____, P.E.C. _____, fax _____) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _____, Via _____ in virtù di giusta procura in calce al presente atto.

- Attore/Appellante -

Contro la compagnia assicurativa Alfa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede legale della società sita in _____, Via _____ n. _____ (C.F./P.IVA _____), elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. _____

- Convenuta/Appellata -

Nonché contro Caio, nato _____ il _____ (C.F. _____), ed ivi residente alla via _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____ (C.F. _____, P.E.C. _____, fax _____) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _____, Via _____

Avverso

la sentenza n. 139/2015 emessa dal Tribunale di X a definizione del procedimento avente numero _____ R.G. e depositata in data 31 marzo 2015 non notificata, con cui l'anzidetta autorità giudiziaria rigettava la domanda della Sig.ra Tizia tesa al risarcimento del danno biologico *iure hereditario* subito dal coniuge Mevio in conseguenza di un incidente mortale.

Svolgimento del giudizio di primo grado

Con atto di citazione ritualmente notificato alla compagnia assicurativa Alfa e a Caio, Tizia adiva il Tribunale di X domandando la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni patrimoniali e del danno biologico cosiddetto *iure hereditario* conseguito al decesso del di lei marito Mevio.

A sostegno della domanda risarcitoria, Tizia riferiva e provava, attraverso i documenti versati in atti, che Mevio era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico causato da Caio a seguito del quale, dopo circa cinque ore, seguiva la morte per le lesioni riportate.

A seguito della regolare costituzione delle parti e dell'istruzione della causa, il Tribunale adito, in composizione monocratica, a definizione del procedimento *de quo*, con la sentenza sopra emarginata, accoglieva parzialmente la domanda sporta dall'odierna appellante e per l'effetto riconosceva il danno patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza della morte del congiunto, condannando i convenuti al pagamento dello stesso per come quantificato in sentenza, rigettando, di contro, la domanda di risarcimento del danno biologico richiesto da Tizia a titolo ereditario in ragione

dell'imminente
posto in esse

Premesso in
difensivo dep
nell'interesse
dere integral
con il presen
sta e per tali
esposto.

Indicazione
che si intende

La parte de
dell'appello c
integralment
giurisprudenz
di morte sop
fatto illecito"

Indicazione
zione di legge

Il Giudice di
statuito in or
loro volta in
zionalmente
giati, ha disa
re una tutela
sciando il pri
A ben vedere
cisione attra
li, non ha te
secondo cui

dell'imminenza dell'evento morte come conseguenza dell'illecito posto in essere da Caio.

Premesso in fatto ed in diritto quanto già esposto con ogni scritto difensivo depositato nella fase di primo grado del presente giudizio nell'interesse dell'odierna appellante, atti che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti, si rileva che la sentenza, con il presente atto gravata di appello, è erronea, illogica ed ingiusta e per tali ragioni è da riformare alla luce di quanto di seguito esposto.

Indicazione, ex art. 342, co. 1, c.p.c., delle parti del provvedimento che si intendono appellare.

La parte della sentenza di cui si chiede la riforma, a mezzo dell'appello che con il presente atto si propone, viene qui di seguito integralmente ritrascritta: "conformemente a numerosi precedenti giurisprudenziali, il danno tanatologico non è risarcibile in caso di morte sopraggiunta nell'immediatezza come conseguenza del fatto illecito".

Indicazione delle circostanze e dei postulati da cui deriva la violazione di legge.

Il Giudice di prime cure, a fondamento della decisione con cui ha statuito in ordine al risarcimento dei danni subiti da Tizia, chiesti a loro volta in ragione del principio secondo cui tutti i diritti costituzionalmente garantiti meritano piena tutela e ristoro ove danneggiati, ha disatteso, con motivazione illogica ed errata, di riconoscere una tutela del diritto alla vita distinta da quello alla salute, lasciando il primo diritto privo di alcun ristoro.

A ben vedere il Giudice di prime cure, corroborando la propria decisione attraverso il richiamo di taluni precedenti giurisprudenziali, non ha tenuto conto della chiara evoluzione del diritto vivente, secondo cui la perdita della vita non può lasciarsi priva di alcuna

tutela civilistica, ancorché il danneggiato non abbia avuto consapevolezza della perdita di tale diritto.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito che il danno alla vita *“rileva ex se, nella sua oggettività di perdita del bene principale dell'uomo, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia e costituisce danno non patrimoniale risarcibile; viene acquisito dalla vittima immediatamente al momento della lesione mortale e, quindi, anteriormente al decesso; ha funzione compensativa, sì che il relativo credito è trasmissibile iure hereditatis, la sua determinazione compete alla valutazione equitativa del giudice di merito, alla cui prudente discrezionalità va rimessa l'individuazione dei criteri che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo”* (Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361).

Sulla scorta di tali premesse, si rileva che ove il Giudice del primo grado avesse tenuto conto della chiara distinzione tra i due diritti, avrebbe di certo riconosciuto la loro assoluta meritevolezza al risarcimento, quale forma di ristoro del gravissimo danno subito dalla parte istante.

Rilevanza delle predette circostanze e delle richiamate violazioni di legge ai fini della decisione impugnata.

Il Tribunale di X, disattendendo il chiaro ed indiscutibile principio sopra richiamato, è pervenuto ad una decisione del giudizio *de quo* certamente errata. La rilevanza dell'errore commesso dal Giudice di prime cure non può essere posta in dubbio dall'odierna autorità giudiziaria adita. Difatti, ove il Giudice del primo grado avesse tenuto conto del chiaro ed indiscutibile assunto sopra richiamato, sarebbe giunto ad una decisione profondamente diversa da quella adottata, avrebbe, cioè, condannato le parti convenute anche al risarcimento del danno biologico subito da Mevio e domandato, a titolo ereditario, dalla moglie Tizia, odierna appellante.

A fronte di tutto quanto esposto e domandato, Tizia, per come sopra rappresentato e difeso

La società Alfa
pore, per la ca
elettivamente

residente in ____
liato presso ____
V

Appello di ____
con invito a cos
dell'udienza ai
vertenza che, i
termini indicat
all'art. 167 c.p.c.
contumacia, al

per cui si chied
riforma della s
espressi con il p

1. condanna
suo legale
cimento d
Tizia e qua
2. condanna
suo legale
mento del
sente giud

In via istruttori

- Copia auten
- Fascicolo di

CITA

La società Alfa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato in _____, Via _____, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. _____ sito in _____, Via _____ e il Sig. Caio, residente in _____, Via _____, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. _____ sito in _____ Via _____ a comparire dinanzi alla Corte di Appello di _____, il giorno _____ ore e locali di rito con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. con espressa avvertenza che, in mancanza di tempestiva rituale costituzione nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e all'art. 38 c.p.c. e si procederà in sua declaranda contumacia, al fine di sentire accogliere il seguente

APPELLO

per cui si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di _____, in riforma della sentenza impugnata, Voglia accogliere, per i motivi espressi con il presente atto, l'appello proposto e per l'effetto:

1. condannare la compagnia assicurativa Alfa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e il Sig. Caio al risarcimento del danno biologico *iure hereditario* domandato da Tizia e quantificato in Euro 100.000,00;
2. condannare la compagnia assicurativa Alfa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e il Sig. Caio al pagamento delle spese e delle competenze dei due gradi del presente giudizio.

In via istruttoria: si producono

- Copia autentica della sentenza impugnata;
- Fascicolo di primo grado.

Ai fini dell'art. 14 del T.U. delle spese di giustizia - D.P.R. n. 115/2002 - si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad Euro _____ e che, pertanto, è versato un contributo unificato pari ad Euro _____
 (Luogo) _____, (data) _____
 Avv. _____

MANDATO

Io sottoscritta Tizia, do mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio all'Avv. _____ del Foro di _____ con studio in _____ alla via _____ n. _____, C.F. _____, P.E.C. _____, fax di studio n. _____, conferendo ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio nello studio dell'Avv. _____ sito in Via _____.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.

Firma Tizia _____

Visto: è autentica

Firma Avv. _____

Atto n. 5

Atto di citazione in giudizio per accertamento della paternità alla violazione del segreto (collegato)

di Anna Liconti

Traccia

Tizio e Caia, prior e conviventi, si rivolgono al giudice di rinvio per la riconoscenza di paternità con cui la rinvio è troncata da adducendo che condotta da loro che Ma comportamento che, ancor più me a loro rinvio sumersi tutti dai genitori Tizio e Caia e di aver tentato tuare anche na giustificato In ragione sono essere e conseguiti Il candidato

Normativa

Art. 250 c.c. -

«Il figlio nato dall'articolo 250 altra persona congiuntamente